



Comune di Arizzano

- Provincia del Verbano Cusio Ossola -

Regolamento per la gestione e l'uso del Campo Sportivo Comunale

"Gabriele Marchetti"

Art. 1

A. Il Campo Sportivo comunale del Capoluogo denominato "Gabriele Marchetti" viene gestito direttamente dal Comune.

Tale struttura è costituita da:

- Rettangolo di gioco, completo di porte in metallo, reti ed altri accessori;
- Impianto di illuminazione;
- Spogliatoi;
- Servizi.

B. La gestione dell'impianto non persegue fini di lucro ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili.

Art. 2

- a) Il Campo Sportivo è destinato all'uso degli Enti, Società, Gruppi sportivi, Associazioni, Fondazioni, Comitati, Istituzioni in relazione alle esigenze di allenamento, gara e campionato per il gioco del calcio e compatibilmente alla struttura, dotazione tecnica e capienza, l'impianto può essere utilizzato anche per lo svolgimento di attività culturali e/o sociali.
- b) Soggetti privati potranno fare istanza a condizione che individuino formalmente un responsabile, che sarà l'unico referente per l'amministrazione comunale anche ai fini degli obblighi e delle responsabilità inerenti e conseguenti l'utilizzo dello stesso, il quale dovrà a sua volta accettare formalmente la designazione e gli obblighi che ne derivano.

Art. 3

La priorità di utilizzo dell' impianto è riservata a titolo gratuito alle scuole del Comune di Arizzano. Le medesime dovranno comunicare all'inizio di ogni anno scolastico il calendario delle ore di educazione fisica nelle quali si intende disporre dell'impianto stesso.

Art. 4

Gli spazi saranno concessi in base alle richieste pervenute, tenuto conto dei criteri stabiliti dal regolamento per la gestione e l'uso del campo sportivo comunale, delle finalità, scopi ed entità della Società o Gruppo Sportivo richiedente, dell' opportunità della manifestazione, delle condizioni del terreno di gioco.

Le richieste per l'uso occasionale dovranno pervenire all'ufficio competente almeno cinque giorni prima della data in cui è prevista la manifestazione.

Ogni società che intende utilizzare gli impianti per partite di campionato o per particolari manifestazioni, dovrà farne preventiva richiesta all'Amministrazione comunale allegando alla domanda il calendario delle gare e l'orario di effettivo utilizzo dell'impianto.

Le richieste per l'uso continuativo dovranno pervenire all'Ufficio competente entro il 30 agosto di ogni anno.

Nella richiesta, la Società o Gruppo Sportivo dovrà dichiarare esplicitamente di assumersi ogni responsabilità relativa all'utilizzazione del campo sportivo.

Tutte le richieste dovranno pervenire all'ufficio competente in forma scritta compilando l'apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali negli orari di apertura al pubblico, oppure sul sito del Comune di Arizzano al link servizi al cittadino quindi al punto 13 " fare sport".

Art. 5

Il calendario di utilizzazione del Campo sportivo sarà redatto a cura del Responsabile del servizio, sentita la Giunta Comunale e le Associazioni Sportive interessate.

Ogni variazione dovrà essere preventivamente richiesta e autorizzata per iscritto.

In ogni caso, l'impianto non potrà essere utilizzato nel periodo 10 giugno – 1° luglio e 1° agosto – 5 settembre per consentire il ripristino delle condizioni ottimali di tenuta del terreno di gioco.

Art. 6

L'assegnazione degli impianti sportivi è disposta sulla base dei seguenti criteri in ordine prioritario:

- a) Attività organizzate dalle Scuole del Comune di Arizzano;
- b) Attività organizzate dal Comune di Arizzano;
- c) Attività agonistiche di Società regolarmente iscritte alle rispettive federazioni e secondo le priorità elencate al precedente art. 2;
- d) Attività agonistiche, sportive, ricreative e attività a fine di lucro di società e/o privati regolarmente abilitati all'insegnamento delle varie discipline sportive e/o ricreative.
- e) Attività riguardanti la promozione sportiva (scuola dell'obbligo);
- f) Attività amatoriali ed occasionali;
- g) Per tutte le altre attività di cui all'art. 2, comma 2.

Art. 7

La Giunta Comunale dovrà stabilire le tariffe relative alla utilizzazione del campo, prevedendo quote differenziate per:

- Allenamenti e Partite da calendario : in diurna e notturna
- Partite extra calendario in diurna e notturna

Sono considerate partite extra calendario quelle disputate da squadre fuori comune o da Gruppi occasionali o da società comunque non inserite nel programma stagionale di allenamenti e gare.

La stessa Giunta Comunale potrà altresì determinare e richiedere annualmente il versamento di una cauzione. La cauzione verrà restituita a conclusione del periodo di attività detraendola dalla rendicontazione finale.

Art. 8

La Società o Gruppi Sportivi autorizzati all'uso occasionale del campo dovranno provvedere al pagamento anticipato della quota loro spettante, tramite versamento all'ufficio contabilità e tesoreria del Comune, consegnando la relativa ricevuta all'incaricato del Comune, al momento dell'ingresso in campo.

Le Società autorizzate all'uso stagionale dell'impianto dovranno effettuare mensilmente il versamento della quota loro spettante, consegnando all'incaricato del Comune la ricevuta del versamento comprovante l'avvenuto pagamento entro il 5 di ogni mese. Decorso, inutilmente, tale termine, non potrà essere consentito l'accesso al campo.

Art. 9

Il tecnico del Comune addetto ai lavori pubblici sarà responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria del campo di gioco e dei servizi relativi.

L'Amministrazione comunale destinerà proprio personale oppure incaricherà un rappresentante di cui all'art. 2 alla gestione del campo Sportivo. In particolare, tali incaricati dovranno provvedere a:

- a)- Custodire la proprietà comunale loro affidata, impedendo manomissioni, asportazioni e danneggiamenti ai manufatti, ai materiali, agli attrezzi e gli arredi di qualsiasi specie;
- b)- Sorvegliare gli accessi, vietando l'ingresso al campo sportivo a chiunque non appartenga all'Amministrazione Comunale e non sia munito dell'autorizzazione prevista dagli articoli precedenti o non sia in regola con i versamenti previsti dal presente Regolamento;
- c)- Eseguire la pulizia del recinto delle tribune, dello spazio riservato al gioco, estirpare e falciare le erbe, curare la conservazione e lo sviluppo delle piante e degli alberi, provvedere alla pulizia dei servizi, provvedere al taglio e innaffiatura e riseminatura del manto erboso, attendere alla conservazione in buono stato del recinto;
- d)- Tenere in custodia i materiali, attrezzature e arredi (di proprietà del comune e descritti in apposito inventario redatto dal tecnico del Comune addetto ai lavori pubblici), i quali potranno essere usati o consegnati a terzi solo su presentazione di autorizzazione scritta del Sindaco;

e)- Espletare ogni altra mansione inerente alla accurata custodia e manutenzione del campo e dei materiali e diretta ad evitare abusi e arbitri;

f)- Denunciare per iscritto al Tecnico del Comune ogni fatto che interessi la buona conservazione ed il regolare funzionamento del Campo Sportivo.

Art. 10

Ciascuno è personalmente responsabile verso il Comune di ogni danno derivante da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa. I soggetti concessionari devono utilizzare gli impianti ed attrezzature a disposizione secondo i criteri dell'ordinaria diligenza ed in modo tale da non limitarne in alcun modo l'utilizzo da parte di altri soggetti e mantenerli in condizione di normale funzionalità.

Le Società o i gruppi sportivi autorizzati all'uso sono responsabili dei danni imputabili ad essi direttamente o prodotti da terzi, avendo essi l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose e l'onere pieno e incondizionato di ogni responsabilità civile verso chiunque e anche verso gli spettatori.

Art. 11

In tutti i casi, sarà a carico delle Società autorizzate all'uso del campo, qualsiasi spesa per tassa o altro, inerente all'organizzazione ed allo svolgimento della manifestazione.

Art. 12

Il comune non risponde di eventuali danni a persone o cose a seguito di incidenti durante gli allenamenti, gare, manifestazioni o altri usi di ogni genere del campo sportivo.

Art. 13

L'Amministrazione comunale può gestire direttamente il campo sportivo comunale, oppure, per ragioni di opportunità e convenienza, può concedere a terzi la gestione dell'impianto.

Art. 14

Il Comune si riserva la facoltà di revocare o sospendere temporaneamente la concessione:

- a) per manifestazioni di rilevante interesse pubblico;
- b) per contingibili ed urgenti motivi di sicurezza o pubblica utilità; in tal caso la revoca o sospensione della concessione non dà diritto a rimborsi o risarcimenti.

Art. 15

L'impianto assegnato ad una società deve essere utilizzato esclusivamente e solamente dalla stessa; la società non potrà cederlo ad altri o permetterne l'utilizzo senza preventiva autorizzazione.

Il Concessionario si impegna :

- a) all'apertura dell'impianto al momento dell'accesso;
- b) alla costante vigilanza per tutto il tempo della propria presenza anche nei confronti di pubblico ove la presenza sia stata autorizzata;
- c) alla chiusura dei locali con spegnimento di luci e di ogni altro apparecchio che debba essere disattivato, la chiusura dei rubinetti, di porte, finestre ed ogni accesso;
- d) riporre ordinatamente tutte le attrezzature utilizzate (palle da gioco, porte e/o attrezzature di allenamento, ecc.) negli appositi ricoveri o nel luogo ad essi destinato;

e) alla segnatura dei campi da gioco in occasione delle partite di campionato.
Spetta ai soggetti concessionari provvedere alla pulizia e al riordino delle attrezzature e locali alla fine di ciascuna fascia oraria assegnata alle condizioni e con le modalità previste dalla concessione di utilizzo.

Art. 16

1. Il mancato pagamento entro il termine fissato nella nota di addebito della quota a carico del concessionario, comporta l'immediata sospensione dell'utilizzo dell'impianto o attrezzatura e l'esclusione da ogni altra autorizzazione fin tanto perdura l'insolvenza.
2. L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori è subordinato alla stipula da parte dell'utilizzatore di apposita assicurazione a garanzia di danni e/o infortuni che si verificano nel corso della manifestazione sportiva.
3. L'Amministrazione o il gestore dell'impianto non è responsabile degli indumenti, oggetti o valori lasciati negli impianti, anche se custoditi negli appositi armadietti, nonché delle attrezzature acquistate dalle società sportive.
4. Il mancato rispetto del presente Regolamento può determinare a discrezione dell'Amministrazione comunale la revoca dell'utilizzo dell'impianto sportivo.
5. Nelle ipotesi più gravi, non contemplate dalla Legge Penale, i contravventori saranno soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla legge.

Art. 17

Un esemplare del presente Regolamento sarà esposto in apposito albo nel campo Sportivo.